



Ufficio del Dirigente

telefono 0323 4950302 - fax 0323 4950274
e-mail: settimo@provincia.verbania.it

Determinazione n. 218

Data: 17/01/2013

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE, EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON UBICATO IN VIA MEGOLO, 47 IN COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA (VB), IN CAPO ALLA SOCIETA' CELSIA S.P.A..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente il procedimento in oggetto è stata assegnata al Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, giusta la D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 2907 del 03/09/2012 "*Organizzazione del Settore VII – Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli uffici ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti*".
- Il Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Giannoni, con la collaborazione dell'Istruttore ad hoc individuato, Ing. Filippo Ferrari, ha ultimato l'iter istruttorio, giungendo a proporre la Determinazione conclusiva di competenza.

Visto:

- La L. 241/90 "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 28 del 24.12.2009 avente per oggetto "*Conferimento incarichi di direzione dell'Ente*".
- La Determinazione conclusiva del procedimento di competenza formulata dal Responsabile del procedimento prot. n. 02230/7° del 17/01/2013 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla Determinazione conclusiva prot. n. 02230/7° del 17/01/2013, relativa al procedimento in oggetto, formulata dal Responsabile del Procedimento, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ING. PROVERBIO MAURO)**



PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania
Telefono +39 0323 495011 - fax +39 0323 4950237

Servizio Suolo Rifiuti Bonifiche
Ufficio Rifiuti
telefono: 0323 4950233 - fax: 0323 4950274
e-mail: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Al Dirigente del VII Settore
della Provincia del V.C.O.
SEDE

Verbania, 17/01/2013

Prot. n. 02230/7°

oggetto:

AUTORIZZAZIONE, EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON UBICATO IN VIA MEGOLO, 47 IN COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA (VB), IN CAPO ALLA SOCIETA' CELSIA S.P.A..

Determinazione conclusiva del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con nota ns. prot. n. 35992 del 30/07/2012 la Società Celsia S.p.A. ha presentato al Servizio scrivente istanza ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non ubicato in Via Megolo, 47 in Comune di Anzola d'Ossola (VB).
- Con nota ns. prot. n. 36850/7° del 02/08/2012 il Servizio scrivente ha comunicato ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento relativo all'istanza di cui al precedente punto, convocando contestualmente la prima seduta della relativa Conferenza di Servizi.
- In data 13/09/2012 è stato esperito un sopralluogo da parte dei Soggetti interessati, il cui verbale di sopralluogo n. 9/2012 è agli atti del Settore scrivente, presso la sede operativa dell'attività di recupero rifiuti in oggetto.
- In data 25/09/2012 ha avuto luogo presso il VII Settore della Provincia Verbano Cusio Ossola la prima seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto, in esito alla quale è scaturita la necessità di chiedere alla Società Celsia S.p.A. di produrre, entro 30 giorni, idonea documentazione integrativa.
- Con nota prot. n. 36786/DB0827 del 13/11/2012, ns. prot. n. 50681 del 15/11/2012, la Regione Piemonte Dir. Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Province Novara e Verbania ha comunicato al Servizio scrivente di non avere competenza in merito alla procedura in oggetto.
- Con nota del 19/11/2012, ns. prot. n. 52443 del 27/11/2012, la Società in oggetto ha trasmesso al Servizio scrivente la documentazione integrativa richiesta in esito alla prima seduta della Conferenza di Servizi del 25/09/2012 di cui sopra.
- Con nota ns. prot. n. 53576/7° del 05/12/2012, il Servizio scrivente ha convocato presso la sede provinciale la seconda seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per il giorno 20/12/2012.
- In data 20/12/2012 ha avuto luogo presso il VII Settore della Provincia Verbano Cusio Ossola la seconda seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto, nell'ambito della quale i Soggetti interessati, a seguito delle risultanze delle istruttorie di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole all'approvazione



dell'istanza in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni evidenziate da parte degli stessi Soggetti intervenuti per quanto di competenza.

- Quale istruttore tecnico del procedimento in oggetto è stato individuato l'Ing. Filippo Ferrari.

Considerato in particolare quanto definito dal Segretario Generale della Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota ns. prot. n. 19442 del 20/04/2012, in cui lo stesso Segretario dà atto ed esplicita che i procedimenti elencati dalla Circolare n. 3/ASC/AMD/SRI prot. n. 3492/DB0500 del 19/03/2012 del Presidente della Giunta della Regione Piemonte sono esclusi dalle competenze dei SUAP e devono essere gestiti, con responsabilità del procedimento di cui alla L. 241/90 e s.m.i., dagli Uffici preposti del VII Settore della Provincia del V.C.O..

Visto:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..
- La L.R. 24 ottobre 2002 n. 24, s.m.i. ed in particolare l'art. 3 "Competenze delle Province".
- La L.R. 44/00 e s.m.i. in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".
- La L. 241/90, il D.Lgs. 29/93 e la L. 127/97, loro s.m.i..
- La D.D. del VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 2907 del 03/09/2012 "Organizzazione del Settore VII – Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli uffici ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti".

Tutto ciò premesso e considerato ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e pertanto

PROPONE

- 1) Di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto svoltasi nelle sedute del 25/09/2012 e 20/12/2012 presso il VII Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, i cui verbali sono agli atti presso il Servizio scrivente ed i cui contenuti si intendono integralmente richiamati.
- 2) Di dare atto, in esito a quanto espresso al precedente punto 1), della sussistenza di tutte le condizioni necessarie e vincolanti al fine di concludere con esito positivo il procedimento in oggetto.
- 3) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in considerazione di quanto espresso ai precedenti punti 1) e 2), in capo alla Società Celsia S.p.A., con sede legale in Via Megolo, 52 in Comune di Anzola d'Ossola (VB), la realizzazione e l'esercizio (attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non in conto terzi) dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via Megolo, 47 in Comune di Anzola d'Ossola (VB), come da relativa documentazione allegata all'istanza presentata dalla stessa Società, acquisita con ns. prot. n. 35992 del 30/07/2012 e da successiva documentazione integrativa acquisita con ns. prot. n. 52443 del 27/11/2012, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni indicate nell'Allegato A) *Prescrizioni* che costituisce, in tutti i suoi contenuti, parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 8).
- 4) Di rilasciare in capo alla Società Celsia S.p.A. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non di cui al precedente punto 3),





- per un periodo pari a 10 anni dalla data del Provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3) dovrà essere presentata all'Ente competente entro 180 giorni dalla scadenza della validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; in ogni caso, qualora l'Ente competente non decida prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, l'attività potrà essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie relative all'esercizio dell'impianto in oggetto.
 - 6) Di disporre che la Società Celsia S.p.A. dovrà provvedere, entro 120 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione o collaudo di tutti gli interventi edilizi da effettuare presso il capannone costituente l'impianto di trattamento rifiuti, come definiti nell'ambito della documentazione tecnica acquisita con ns. prot. n. 35992 del 30/07/2012 e ns. prot. n. 52443 del 27/11/2012, a presentare al Servizio scrivente le garanzie finanziarie relative all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti di cui al precedente punto 3), in conformità a quanto disposto in merito dalla D.G.R. 19 marzo 2001, n. 44-2493 della Regione Piemonte.
 - 7) Di dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 6) comporterà l'applicazione dei disposti di cui alla stessa citata D.G.R. inerenti la facoltà dell'Autorità competente di disporre la revoca, previa diffida, del provvedimento di autorizzazione di cui al precedente punto 3).
 - 8) Di subordinare e vincolare l'efficacia dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3) alla comunicazione da parte del Servizio scrivente alla Società Celsia S.p.A., con specifica nota in merito, dell'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 6).
 - 9) Di dare atto che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto, di cui al precedente punto 3), è vincolata alla completa realizzazione a regola d'arte di tutte le opere costituenti l'impianto.
 - 10) Di dare atto che alla cessazione dell'attività di cui al precedente punto 3) la Società Celsia S.p.A. dovrà provvedere, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa, al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di dettaglio indicate nell'Allegato A "Prescrizioni" alla presente Determinazione.
 - 11) Di dare atto che qualsiasi eventuale modifica gestionale o progettuale dell'impianto dovrà essere oggetto di istanza di variante ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti di applicazione.
 - 12) Di dare atto che la presente Determinazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni/disposizioni che si rendessero necessarie, anche in considerazione di sopravvenute esigenze normative.
 - 13) Di dare atto che la presente Determinazione fa salvo il conseguimento dei provvedimenti autorizzativi/pareri/nulla osta o altri atti di analoga natura da parte degli organi competenti in ordine a vincoli di natura pubblicistica e/o comunque necessari all'esercizio dell'attività in oggetto che esulano dalla stessa presente Determinazione, anche derivanti/conseguenti a quanto disposto dalla stessa, la quale è riferita e relativa esclusivamente ai disposti di competenza legati al procedimento in oggetto.
 - 14) Di dare atto che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 24/02, loro s.m.i..
 - 15) Di consegnare alla Società Celsia S.p.A., con sede legale in Via Megolo, 52 in Comune di Anzola d'Ossola (VB), il provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento.





- 16) Di trasmettere copia del provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento a tutti i Soggetti interessati dal procedimento in oggetto¹⁾.
- 17) Di comunicare i dati inerenti l'autorizzazione in oggetto al Catasto rifiuti attraverso i sistemi informatici regionali esistenti, ai sensi dell'art. 208, comma 17-bis e comma 17-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 18) Di trasmettere altresì copia del provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento al Corpo di Polizia Provinciale, per opportuna conoscenza.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Claudio Giannoni



La presente Determinazione conclusiva viene redatta in 3 esemplari originali destinati rispettivamente a:

- Società Celsia S.p.A.;
- Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Provinciale;
- Servizio Suolo Rifiuti Bonifiche della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

¹⁾ Comune di Anzola d'Ossola; ASL VCO; A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento del V.C.O.; Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Risorse Idriche; C.O.U.B. del V.C.O..



Allegato A) alla Determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 02230/7° del 17/01/2013.

PRESCRIZIONI

- 1) L'attività di recupero di rifiuti in oggetto potrà essere avviata solo a seguito della conclusione, con relativa presentazione di fine lavori, di tutti gli interventi di modifica edilizia del capannone esistente, sede dell'impianto, come previsti dalla relativa istanza. Dell'effettivo avvio di tale attività di recupero dovrà esserne data preventiva comunicazione al Servizio scrivente e al Comune di Anzola d'Ossola, allegando idonea documentazione fotografica - descrittiva attestante la completa realizzazione di tutte le citate opere di completamento dell'impianto di recupero rifiuti, nonché copia della relativa dichiarazione di fine lavori consegnata al Comune di Anzola d'Ossola.
- 2) La Società Celsia S.p.A. è autorizzata a svolgere presso l'impianto ubicato in Via Megolo, 47 ad Anzola d'Ossola (VB) l'attività di messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non nel rispetto dei codici CER, dei quantitativi massimi e delle modalità di stoccaggio indicati nella sottostante *Tabella 1*, nonché nel rispetto delle rispettive aree di stoccaggio definite nell'ambito della "Planimetria di stabilimento" acquisita con ns. prot. n. 35992 del 30/07/2012.

CODICI CER	ATTIVITA' DI RECUPERO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVO MASSIMO DI MESSA IN RISERVA	MODALITA' DI STOCCAGGIO
12.01.18*	R13	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	40 tonn	Fusti o cisternette posizionate su bacino di contenimento
12.01.03	R13	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	40 tonn	Fusti o cesti metallici su area pavimentata

Tabella 1: Elenco dei codici CER dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto, delle relative quantità massime stoccabili e delle modalità di stoccaggio.

Possono essere tuttavia utilizzate delle modalità di stoccaggio dei rifiuti analoghe a quelle indicate purché siano rispettati i disposti di cui alla D.C.I. del 27/07/1984 ed i quantitativi di stoccaggio indicati nella *Tabella 1*, nonché i criteri gestionali disposti dall'atto autorizzativo e dalle specifiche normative di settore.

La capacità massima complessiva di stoccaggio rifiuti (R13) è pari a 80 tonn così suddivise:

- 40 tonn di rifiuti speciali pericolosi;
- 40 tonn di rifiuti speciali non pericolosi.

3) Messa in Riserva Rifiuti (R13)

- a. I contenitori di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere individuati da specifica cartellonistica riportante il codice CER del rifiuto in stoccaggio.
- b. Lo stoccaggio dei rifiuti non dovrà essere in nessun caso effettuato in aree esterne al capannone in oggetto.
- c. È fatto divieto di miscelare tra loro i diversi CER di cui alla *Tabella 1*.
- d. I diversi rifiuti (CER) devono essere stoccati in modo che gli stessi siano fisicamente e facilmente distinguibili.
- e. I rifiuti stoccati in messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti che ne attuino l'effettivo recupero degli stessi; eventuali conferimenti ad impianti di sola ulteriore messa in riserva (R13) è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica degli stessi.





- f. Deve essere garantito il confinamento dei rifiuti all'interno delle rispettive aree definite dalla "Planimetria di stabilimento" acquisita con ns. prot. n. 35992 del 30/07/2012, evitando in modo assoluto le dispersioni degli stessi.
 - g. Deve essere sempre garantito lo stoccaggio dei rifiuti liquidi nel rispetto delle disposizioni in merito dettate dalla D.C.I. del 27/07/1984.
- 4) La realizzazione e la gestione dell'impianto deve essere effettuata nel rispetto dei contenuti della documentazione tecnica presentata dalla Società Celsia S.p.A. in allegato all'istanza inerente il procedimento di cui in oggetto, acquisita con ns. prot. n. 35992 del 30/07/2012, successivamente integrata con la documentazione acquisita con ns. prot. n. 52443 del 27/11/2012, per quanto non in contrasto con quanto indicato dalla presente Determinazione conclusiva.
 - 5) Deve essere accertata a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti presso l'impianto in oggetto, indicati nella precedente Tabella 1, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici prodotti dal produttore degli stessi rifiuti.
 - 6) In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto deve esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Anzola d'Ossola. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla Società Celsia S.p.A., deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni.
 - 7) Deve essere apposta adeguata cartellonistica in posizione ben visibile all'ingresso dell'impianto in oggetto, nella quale sia riportata la denominazione del Soggetto titolare dell'autorizzazione, l'indicazione del tipo di attività svolta, gli estremi del relativo atto autorizzativo ed i nominativi con recapito lavorativo del Responsabile Tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
 - 8) Deve essere garantito il divieto d'accesso all'area interessata dall'attività in oggetto da parte di persone non autorizzate.
 - 9) Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Società Celsia S.p.A. di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
 - 10) La gestione dell'impianto in oggetto e la manipolazione dei rifiuti di cui al precedente punto 2) dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
 - 11) Devono essere adottati efficaci ed idonei provvedimenti, in caso di necessità, al fine di evitare il diffondersi di eventuali polverosità o di emissioni odorigene o di colaticci indotti dall'attività di recupero di rifiuti di cui in oggetto.
 - 12) Il personale addetto alla gestione dell'impianto deve essere validamente formato al servizio.
 - 13) Entro il mese di Maggio di ciascun anno la Società Celsia S.p.A. dovrà inviare al Servizio scrivente e ad A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento del V.C.O. una relazione gestionale evidenziante in particolare il quantitativo di rifiuti trattati nell'anno precedente e l'elenco degli impianti a cui sono stati conferiti gli stessi rifiuti per le successive operazioni di recupero, distinguendo i dati in funzione dei codici CER.
 - 14) Manutenzione impianto
 - a. Deve essere garantita nel tempo, da parte della Società Celsia S.p.A., l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in oggetto in tutte le sue parti, strutture e componenti, garantendo altresì il corretto esercizio dell'impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione





all'attività di recupero rifiuti svolta. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento in buono stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione (la quale non dovrà in nessun caso presentare compromissioni o soluzioni di continuità nell'intera sua stesura) del fondo e del pozzetto cieco del capannone in oggetto, nonché dei dossi e delle murature costituenti barriera allo spandimento verso l'esterno dell'impianto di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti.

b. Devono essere sempre garantite le condizioni di sicurezza dell'impianto.

15) E' obbligo da parte della Società Celsia S.p.A. il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti per il sito in questione.

16) Piano di prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche

- a) Il rispetto dei contenuti del piano di prevenzione e di gestione presentato dalla Società in oggetto e delle prescrizioni dettate in merito dovrà essere garantito a far data dall'inizio dell'attività di recupero in oggetto.
- b) Non dovranno avvenire operazioni di lavaggio mezzi che possano originare sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti o scarichi di acque reflue industriali.
- c) Dovranno essere sempre presenti presso l'insediamento produttivo materiali contenitivi ed assorbenti utilizzabili come primo intervento in caso di spandimenti accidentali.
- d) Dovrà essere scrupolosamente rispettato quanto riportato nel "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" – datato aprile 2012, nelle specifiche parti denominate: modalità di pulizia delle superfici scolanti, prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e versamenti accidentali.
- e) Eventuali prodotti pericolosi (quali ad esempio oli minerali o idrocarburi) dovranno essere gestiti in modo tale da non provocare un inquinamento del suolo o delle acque superficiali.
- f) Eventuali rifiuti derivanti dalle operazioni di prevenzione di fenomeni di inquinamento delle acque meteoriche dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- g) Il personale addetto dovrà essere adeguatamente formato ed informato in merito alle operazioni di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
- h) L'autorità competente dovrà tempestivamente essere informata in merito a qualsiasi evento rilevante (trasferimento dell'attività in altro luogo, diversa destinazione d'uso dell'insediamento, ampliamenti o ristrutturazioni da cui derivi una immissione avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle preesistenti, etc.) che renda necessario un aggiornamento delle previsioni del Piano di prevenzione e gestione.
- i) L'inosservanza delle previsioni del Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne e delle prescrizioni dettate in merito dal presente atto è punita con la sanzione di cui all'art. 137 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in ottemperanza a quanto indicato all'art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i..

17) Chiusura dell'impianto

- a. In ordine all'eventuale cessazione dell'attività la Società Celsia S.p.A. dovrà darne specifica comunicazione in merito al Servizio Suolo Rifiuti Bonifiche provinciale, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O., al Comune di Anzola d'Ossola ed all'A.S.L. V.C.O., in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- b. La comunicazione di cessazione dell'attività, di cui al precedente punto a., dovrà essere corredata da uno specifico Piano di Chiusura riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, in relazione alla destinazione d'uso dell'area; il Piano di Chiusura potrà eventualmente essere oggetto di integrazioni e/o prescrizioni in esito al relativo giudizio espresso dal Servizio scrivente, sentiti in merito gli Enti di cui sopra.





- c. Le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura di cui al precedente punto b..
- d. A conclusione dei lavori relativi alla cessazione dell'attività dovrà esserne data comunicazione al Servizio scrivente, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del V.C.O. ed al Comune di Anzola d'Ossola corredata da una relazione tecnica attestante i lavori svolti, da idonei elaborati tecnici e da documentazione fotografica panoramica e di dettaglio; la Società Celsia S.p.A. dovrà inoltre attuare eventuali ulteriori attività ad integrazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi svolti che le Autorità competenti di cui sopra giudicheranno, nel caso, necessarie a completamento dei lavori stessi.



